

---

# **Ordinanza sulle epizoozie (OFE)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Art. 3 lett. i<sup>bis</sup> e n*

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

i<sup>bis</sup>. la besnoitiosi;

n. le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l'anemia infettiva, la morva;

*Art. 4 lett. h<sup>bis</sup>*

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

h<sup>bis</sup>. le encefalomieliti equine: l'encefalomielite equina occidentale, orientale e venezuelana, la febbre del Nilo occidentale, l'encefalite giapponese;

*Art. 5 lett. g*

*Abrogata*

*Art. 6 lett. z<sup>bis</sup> e z<sup>ter</sup>*

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

z<sup>bis</sup>. *aborto*: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza;

z<sup>ter</sup>. *animale nato morto*: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.

*Art. 15b*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS 916.401

*Art. 15c cpv. 2 e 5–8*

<sup>2</sup> L'equide dev'essere identificato prima del rilascio del passaporto di base (art. 15d<sup>bis</sup> cpv. 1) mediante microchip secondo l'articolo 15a.

<sup>5</sup> La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L'animale deve sempre essere munito del passaporto per equide o di una copia della scheda di segnalazione. Se sulla pagina di copertina del passaporto è indicato il numero del microchip, è sufficiente che l'animale sia munito di una copia di detta pagina.

<sup>6</sup> All'atto della macellazione, il proprietario deve garantire che il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l'equide.

<sup>7</sup> In caso di macellazione, morte o eutanasia dell'equide, l'azienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.

<sup>8</sup> All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Il proprietario deve farlo verificare entro 30 giorni da un servizio riconosciuto secondo l'articolo 15d<sup>bis</sup> capoverso 1 quanto alla sua completezza e, se necessario, farlo completare.

*Art. 15d cpv. 1 lett. c e d n. 7, nonché cpv. 3 e 4*

<sup>1</sup> Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- c. *Abrogata*
- d. i seguenti dati relativi all'animale:
  - 7. colore;

<sup>3</sup> Per gli animali iscritti nel libro genealogico di cui all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>2</sup> sull'allevamento di animali, il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti documenti:

- a. il certificato di ascendenza di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali;
- b. la segnalazione grafica e verbale.

<sup>4</sup> Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, la segnalazione deve essere allestita da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri.

*Art. 15d<sup>bis</sup> cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1</sup> Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a–e costituisce il passaporto di base. Il passaporto di base è rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

<sup>2</sup> RS 916.310

<sup>1bis</sup> Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>3</sup> Su richiesta, l'Ufficio federale dell'agricoltura riconosce un servizio se esso:

- a. utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali;
- b. garantisce che esso:
  1. rilascia normalmente un passaporto per equide entro i termini di cui all'articolo 15c capoverso 1;
  2. annulla in modo ben visibile il passaporto per equide di un equide morto.

*Art. 15e cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 15f cpv. 1*

<sup>1</sup> Con un'organizzazione che è riconosciuta all'estero dall'autorità nazionale competente e che tiene il libro genealogico per equidi di una determinata razza l'Ufficio federale dell'agricoltura può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione relativa al rilascio del codice UELN, al rilascio del passaporto oppure al rilascio del codice UELN e del passaporto.

*Titolo prima dell'art. 16*

## **Sezione 2: Identificazione e registrazione dei cani**

*Art. 16 cpv. 2<sup>ter</sup> e 3 lett. d<sup>bis</sup>*

<sup>2ter</sup> Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. Il veterinario deve notificare al gestore della banca dati la trasmissione dei microchip e il nome del destinatario.

<sup>3</sup> Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

*d<sup>bis</sup>. Abrogata*

*Art. 17 Registrazione dei cani*

<sup>1</sup> I Cantoni stessi possono registrare nella banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente.

<sup>2</sup> Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati, quali la discendenza del cane o altri numeri di identificazione.

<sup>3</sup> Il numero del microchip deve essere registrato in forma numerica.

*Art. 17a* Obblighi di notifica dei detentori di cani

<sup>1</sup> Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo. Può inoltre notificare il nome e l'indirizzo di altre persone che hanno regolarmente in custodia il cane.

<sup>2</sup> Il detentore è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il decesso del cane. Il gestore conferma la notifica al detentore entro dieci giorni.

<sup>3</sup> Il detentore deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

- a. per i cani di cui all'articolo 74 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>3</sup> sulla protezione degli animali: l'inizio dell'addestramento come cani per i servizi di difesa;
- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame;
- c. per i cani di cui all'articolo 69 capoverso 2 lettere b–d dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali: lo scopo di utilizzo;
- d. i cani con:
  1. le orecchie o la coda recise importati a titolo di trasloco di masserizie;
  2. le orecchie o la coda recise per motivi medici; oppure
  3. la coda corta congenita.

*Art. 17b* Consultazione dei dati

<sup>1</sup> Il gestore della banca dati è tenuto a consentire la consultazione dei dati della propria banca dati all'UFV, all'Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali.

<sup>2</sup> I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.

*Art. 17c* Trattamento e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> I veterinari cantonali possono trattare i dati registrati nella banca dati nell'adempimento dei loro compiti legali.

<sup>2</sup> I veterinari cantonali accedono alla banca dati dal sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a della legge tramite un'interfaccia.

<sup>3</sup> I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.

<sup>4</sup> Dieci anni dopo il decesso del cane tutti i dati registrati nella banca dati devono essere cancellati.

*Titolo prima dell'art. 18a*

## **Sezione 2a: Identificazione e registrazione di altri animali**

*Art. 33 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell'itinerario di transumanza e confermato che nel gregge non vi è alcun animale gravido.

*Art. 59 cpv. 2*

<sup>2</sup> Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario. Devono garantire che sia disponibile l'infrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e all'immobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.

*Art. 61 cpv. 6*

<sup>6</sup> I cacciatori e i guardiacaccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizootia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa negli animali selvatici.

*Art. 102 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> I Cantoni elaborano un piano per raccogliere il latte nelle zone di protezione e di sorveglianza nel rispetto assoluto delle condizioni di polizia epizootica.

*Art. 129 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> L'analisi comprende:

- a. per i bovini: diarrea virale, *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii* nonché rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
- b. per gli ovini e i caprini: *Brucella melitensis*, *Coxiella burnetii* nonché *Chlamydia*;
- c. per i suini: *Brucella suis*, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini nonché malattia di Aujeszky.

<sup>4</sup> Il veterinario dispone l'esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.

*Art. 184, rubrica, nonché cpv. 1 lett. f e 2*

Caso di sospetto

<sup>1</sup> Vi è sospetto di PRRS quando:

- f. per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 185 cpv. 2 lett. f, nonché cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- f. l'analisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

<sup>3</sup> La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'UFV.

<sup>3<sup>bis</sup></sup> Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 28 giorni dopo l'inseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.

*Art. 185a cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali risultati positivi all'analisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
- b. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati;

<sup>1<sup>bis</sup></sup> Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dell'effettivo infetto.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle o dopo che un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo. I prelievi possono essere effettuati al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

*Titolo prima dell'art. 189a*

## **Sezione 10a: Besnoitiosi**

*Art. 189a* Campo d'applicazione e diagnosi

<sup>1</sup> Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoitiosi nei bovini.

<sup>2</sup> È diagnosticata la besnoitiosi quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Besnoitia besnoiti* nel materiale analizzato.

<sup>3</sup> L'UFV emana prescrizioni tecniche sul prelievo e l'analisi di campioni.

#### *Art. 189b Sorveglianza*

I bovini importati da regioni in cui la besnoitiosi è endemica devono essere sottoposti ad analisi sierologica.

#### *Art. 189c Caso di sospetto*

<sup>1</sup> In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

<sup>2</sup> Il sospetto è considerato invalidato se l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo interessato ha dato esito negativo.

#### *Art. 189d Caso di epizootia*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

<sup>2</sup> Ordina inoltre che:

- a. tutti i bovini dell'effettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
- b. gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

<sup>3</sup> Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati; oppure
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e l'analisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dell'effettivo ha dato esito negativo.

<sup>4</sup> L'analisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto.

#### *Titolo prima dell'art. 204*

### **Sezione 14: Epizootie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva**

#### *Art. 204 cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizootie di cavalli, asini, zebre e loro incroci:

- a. morbo coitale maligno (*Trypanosoma equiperdum*);
- b. *Abrogata*

*Art. 205*

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

*Art. 206 cpv. 3, frase introduttiva*

<sup>3</sup> In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:

*Titolo prima dell'art. 244a***Sezione 9a: Encefalomieliti equine: encefalomielite equina occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese***Art. 244a Campo d'applicazione e diagnosi*

<sup>1</sup> Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalomieliti equine di cavalli, asini, zebre e loro incroci.

<sup>2</sup> Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno delle encefalomieliti equine.

<sup>3</sup> L'UFV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine. Tiene conto dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie.

<sup>4</sup> L'UFV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.

*Art. 244b Obbligo di notifica*

<sup>1</sup> I laboratori d'analisi e i veterinari notificano ogni sospetto di encefalomielite equina al veterinario cantonale.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.

*Art. 244c Caso di sospetto*

<sup>1</sup> Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica su un animale è positivo; oppure
- b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizootia.

<sup>2</sup> In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

*Art. 244d Caso di epizootia*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Il veterinario cantonale ordina inoltre:

- a. l'accertamento epidemiologico;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- c. ulteriori provvedimenti, come un divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dell'effettivo interessato o la protezione dell'effettivo dalle zanzare vettrici, se sono necessarie per impedire la trasmissione dell'epizootia.

<sup>2</sup> In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana, il veterinario cantonale ordina inoltre l'eliminazione degli animali infetti.

<sup>3</sup> Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per l'uomo o per altri animali.

#### *Art. 245e* Caso di epizootia

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. l'eliminazione di tutti i suini dell'effettivo infetto;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle dell'effettivo infetto.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale può estendere agli effettivi a rischio di contagio i provvedimenti di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Il veterinario cantonale informa i detentori di animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

<sup>4</sup> Il veterinario cantonale revoca il sequestro al più presto 14 giorni dopo la pulizia e la disinfezione delle stalle vuote.

#### *Art. 245g*

I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare alla sorveglianza degli effettivi indenni da PE.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.

... 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>4</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali**

*Art. 2 lett. h*

Le seguenti espressioni significano:

- h. passaporto di base: modello del passaporto per equide completato con i dati di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere a–e OFE;

*Art. 3 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- f. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.

*Art. 8 cpv. 1 lett. c e 6*

*Abrogati*

*Art. 12 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup>, 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1</sup> Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

- c<sup>bis</sup>. per animali della specie equina: lo scopo di utilizzo secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>5</sup> sui medicinali veterinari;

<sup>2bis</sup> Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettere c e c<sup>bis</sup> sono consentite a titolo gratuito e senza restrizioni.

<sup>3</sup> Il numero BDTA dell'azienda detentrica di animali, il numero d'identificazione dell'animale o il numero del microchip dell'animale funge da codice per la consultazione dei dati. L'utente si procura autonomamente tale codice.

*Art. 15*

*Abrogato*

<sup>4</sup> RS 916.404.1

<sup>5</sup> RS 812.212.27

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le persone che effettuano l'identificazione di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

*Art. 22 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:

- c. un'indicazione sull'ulteriore modo di procedere riguardante l'identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);

*Art. 25 cpv. 3*

<sup>3</sup> Prepara i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi competenti per il rilascio degli stessi ai sensi dell'articolo 15a<sup>bis</sup> OFE<sup>6</sup>. L'emolumento per il passaporto di base è riscosso conformemente al numero 5c dell'allegato dell'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>7</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali.

*Allegato 1 n. 3 lett. 1*

*Abrogata*

**2. Ordinanza del 18 giugno 2006<sup>8</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali***Allegato, n. 5c*

5c. Emolumento per il rilascio del passaporto di base per equidi più le 25.-  
spese di spedizione secondo la tariffa postale

**3. Ordinanza del 18 aprile 2007<sup>9</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali***Ingresso*

visti gli articoli 14 e 15 della legge del 16 dicembre 2005<sup>10</sup> sulla protezione degli animali;

<sup>6</sup> RS 916.401

<sup>7</sup> RS 916.404.2

<sup>8</sup> RS 916.404.2

<sup>9</sup> RS 916.443.10

visto l'articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992<sup>11</sup> sulle derrate alimentari;  
visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>12</sup>  
sulle epizootie;  
visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>13</sup> sugli agenti  
terapeutici;  
in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>14</sup> tra la  
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli  
(Accordo),

*Art. 16 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini deve essere notificata al  
veterinario cantonale con almeno dieci giorni di anticipo.

<sup>10</sup> RS 455

<sup>11</sup> RS 817.0

<sup>12</sup> RS 916.40

<sup>13</sup> RS 812.21

<sup>14</sup> RS 0.916.026.81